


N. [REDACTED]

N. [REDACTED]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze; Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliavano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della determinazione in [REDACTED], con la quale il Comando Generale della Guardia di Finanza in persona del Comandante in seconda ha disposto nei confronti del Finanziere scelto [REDACTED] la perdita del grado per rimozione e la conseguente messa a disposizione dello stesso del Distretto Militare

competente come semplice soldato a decorrere dalla data di adozione del provvedimento, nonché il verdetto di non meritevolezza a conservare il grado formulato nei confronti dell'inquisito dalla Commissione di disciplina in [REDACTED] e tutti gli atti del relativo procedimento disciplinare instaurato nei confronti del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno [REDACTED] il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente espone di essersi arruolato nella Guardia di Finanza [REDACTED] e di avere sempre svolto con impegno e serietà il proprio servizio all'interno del Corpo.

In data [REDACTED] la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'odierno ricorrente e del collega [REDACTED] per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 314 c.p., perché nell'anno 2000 "avendo per ragioni d'ufficio la disponibilità dell'utenza telefonica n. [REDACTED] intestata al Ministero del Tesoro, utilizzavano la predetta utenza per effettuare telefonate diretta al n. [REDACTED]".

All'epoca dei fatti e fino alla data di adozione dell'impugnato provvedimento di perdita del grado per rimozione il ricorrente ha

prestato servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro e Ministero delle Finanze), in qualità di motociclista.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, il Comandante in seconda della Guardia di Finanza, con determinazione [REDACTED], riteneva di non dovere adottare alcun provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio a titolo discrezionale.

In data [REDACTED] il ricorrente (non bene informato sulle conseguenze della scelta del rito alternativo) avanzava richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e veniva pertanto condannato alla pena di anni 1 e mesi 6, di reclusione, con pena sospesa e non menzione.

Veniva quindi disposta la sospensione precauzionale dal servizio a titolo obbligatorio con decorrenza dal [REDACTED].

In data [REDACTED], il Comandante della Regione Lazio della G.d.F., ordinava di avviare l'inchiesta formale nei suoi confronti.

In data [REDACTED], gli venivano contestati gli addebiti disciplinari (ricalcati sul citato capo di imputazione) adducendo che la condotta tenuta dal militare con abuso delle proprie funzioni ed in dispregio delle leggi dello Stato costituiva gravissima violazione dei doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento.

In data [REDACTED] l'odierno ricorrente presentava due memorie difensive all'Ufficiale inquirente, con le quali negava ogni addebito, e chiedeva che fosse acquisita agli atti del procedimento la seguente documentazione:

- elenco delle telefonate attribuitegli con indicazione della data e della durata di ciascuna, con precisazione degli orari di inizio e fine conversazione;

- scritture di servizio ad egli riferite relative ai giorni nei quali erano state effettuate le telefonate attribuitegli;
- eventuali dichiarazioni delle altre persone coimputate dalle quali si potesse evincere che le stesse avessero riferito di avere appreso direttamente, ovvero di essere venute a conoscenza, che egli aveva effettuato le telefonate in questione.

L'Ufficiale Inquirente non accoglieva siffatta richieste in quanto riteneva sufficiente, da un lato, l'acquisizione delle sole telefonate riportate nell'estratto della memoria redatta – ex art. 121 c.p.p. – dal P.M. originariamente procedente, dall'altro l'acquisizione dei soli prospetti c.d. SIRIS compilati dall'inquisito, relativi al periodo

[REDACTED]

Veniva parimenti rigettata anche la richiesta di escussione dei coimputati, in quanto agli atti dell'inchiesta risultavano già acquisiti sufficienti elementi per la ricostruzione dei fatti.

In esito al procedimento, la Commissione di disciplina reputava il [REDACTED] non meritevole di conservare il grado, in considerazione del fatto che dal contenuto di alcune telefonate effettuate dall'utenza ministeriale, era stato possibile ricavare “conferenti elementi” in ordine all'identità dell'inquisito.

Inoltre, le indagini tecniche avrebbero comprovato il reiterato illecito utilizzo da parte dello stesso della suddetta utenza “attraverso un esecrabile modus operandi” consistente nell'effettuazione, nell'arco di un mese, di oltre “170 telefonate alla chat line in argomento”.

A sua volta, il Comandante in seconda riteneva i suddetti comportamenti “una piena violazione del giuramento tale da imporre l'adozione di una sanzione espulsiva”.

Nel provvedimento si faceva in particolare riferimento sia allo stralcio della memoria redatta – ex art. 121 c.p.p., dal P.M. presso il Tribunale di [REDACTED] sia alle scritture di servizio redatte dal [REDACTED] dalle quali si rileverebbe come egli fosse effettivamente in servizio nel giorno e nell'ora in cui le telefonate sono state effettuate.

Ad ogni buon conto, l'AG non aveva ritenuto di pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p..

La condotta di peculato aveva arrecato un "forte disdoro all'immagine e al prestigio del Corpo" e non vi era possibilità di esaminare positivamente nessuna attenuante.

Avverso i provvedimenti suindicati, il ricorrente deduce:

1) ILLEGITTIMITÀ PER COMPRESSIONE E/O VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O PARZIALITÀ DELL'ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMA VALUTAZIONE DEI FATTI, TRAVISAMENTO E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO, ERRORE SUI PRESUPPOSTI, INCOERENZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ.

I prospetti SIRIS riportano solo le ore di impiego per ciascun turno e non già le località, gli orari e le modalità di svolgimento dei vari servizi.

Inoltre, dalla memoria redatta dal P.M. ex art. 121 c.p.p. si rilevano gli estremi di sole 11 telefonate attribuite ai due finanziari, di talché non è dato sapere come sia stata effettuata la quantificazione di 170 telefonate che, nell'impugnato provvedimento, vengono del tutto arbitrariamente attribuite allo stesso [REDACTED]

Non esiste alcun riscontro concreto in ordine alla circostanza che la persona la quale, conversando con le telefoniste del servizio 166 ha affermato di essere nata il [REDACTED] in effetti fosse il [REDACTED] (che è nato il [REDACTED]).

Il P.M., da un lato, ha ipotizzato che "[REDACTED]" fosse un nome di copertura e che, per converso, a fronte di siffatta cautela, il [REDACTED] avrebbe candidamente riferito la propria data di nascita.

Dagli atti acquisiti al procedimento si evince semplicemente che il [REDACTED] era in servizio nei giorni in cui sono state intercettate le telefonate attribuitegli.

Solo le scritture di servizio, unitamente a quelle del Servizio automobilistico (che l'Ufficiale inquirente non ha ritenuto di acquisire), avrebbero potuto dimostrare le attività realmente svolte dai militari in quanto le stesse registrano gli orari di entrata e di uscita dalla caserma.

Agli atti del procedimento non è stata acquisita alcuna prova diretta della responsabilità del [REDACTED], al quale è stata inibita la possibilità di dimostrare l'insussistenza delle condotte attribuitegli mediante un accurato e analitico confronto degli orari in cui risultano effettuate le telefonate ad egli riferite e l'attività di servizio da egli svolta, documentata dalle scritture di servizio.

II) ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90 E DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA E/O

INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE ED
ARBITRARIETÀ MANIFESTA.

L'amministrazione ha acriticamente recepito le conclusioni del GUP del Tribunale di Roma, e non ha ritenuto di effettuare gli approfondimenti istruttori che, pure, erano stati richiesti dal ricorrente.

Ha, inoltre, attribuito al ricorrente 170 telefonate là dove, in sede penale, gliene sono state addebitate solo tre.

Il divieto della destituzione di diritto è rispettato solo quando nel procedimento disciplinare avviato sia esperita una attenta e globale valutazione di tutti gli elementi che connotano i fatti addebitati all'inquisito.

E' stata, inoltre, completamente trascurata la valutazione della personalità del dipendente, nonché dell'idoneità del medesimo a proseguire lo svolgimento del servizio.

La sanzione espulsiva è stata fatta discendere *sic et simpliciter* dalla condanna, amplificando a dismisura il fatto sanzionato.

III) ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90, CARENZA E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA, PROPORZIONALITÀ E GRADUALITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE, OMESSA VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI DI SERVIZIO, DEL COMPORTAMENTO ANTECEDENTE E SUCCESSIVO AL FATTO RITENUTO PENALMENTE RILEVANTE, DELL'ASSENZA DI RISVOLTI PUBBLICI DEL'ACCADUTO, DELL'ENTITÀ DELLA PENA E DEI BENEFICI CONCESSI.

ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITÀ, INCOERENZA, IRRAGIONEVOLEZZA SPROPORZIONE, ARBITRARIETÀ.

Nell'ipotesi della sanzione massima, l'amministrazione deve specificamente e adeguatamente valutare l'obiettiva gravità del reato, in rapporto alla sua incidenza sul tessuto sociale e agli indizi di pericolosità che lo hanno caratterizzato.

Deve altresì valutare la personalità e la condotta dell'imputato, antecedente e successiva, lo stato di servizio, il recupero morale e il tempo trascorso dal fatto, dando espressa e puntuale ragione nel relativo provvedimento dell'effettiva corrispondenza della sanzione stessa a quanto obiettivamente accertato.

Nel caso di specie, i precedenti di servizio del ricorrente sono stati del tutto negletti.

Non si è tenuto conto dell'assenza di pregresse sanzioni disciplinari nonché della circostanza, che, sia prima, che dopo i fatti in esame, egli ha continuato a conseguire valutazioni di eccellenza.

Si è trattato di un unico episodio che non ha avuto alcun risvolto pubblico.

L'entità della condanna è del tutto modesta mentre i fatti sanzionati erano ormai risalenti nel tempo.

Si costituiva, per resistere, l'amministrazione intimata, depositando documenti e una memoria.

Con ordinanza n. [REDACTED], la Sezione accordava la tutela cautelare.

Le parti hanno presentato memorie conclusionali e/o di replica.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del [REDACTED]

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In particolare appare fondato e assorbente il motivo con cui parte ricorrente ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità.

Al riguardo, valga quanto segue.

3. Il linea generale, è noto che, per pacifica giurisprudenza, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento (così, in termini, Consiglio Stato, ~~XXXXXX, 2000~~).

Spetta quindi all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità; l'amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo (così, ancora il Consiglio Stato, ~~XXXXXX, 2005, n. 1350~~).

Con specifico riguardo alla Guardia di Finanza, ed in ordine alla scelta della sanzione espulsiva, è tuttavia anche consolidato l'orientamento secondo cui la violazione da parte del militare del giuramento prestato, quale che ne sia la gravità, non giustifica l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione espulsiva in modo del tutto uguale per tutte le possibili ipotesi di violazione dei doveri di fedeltà e lealtà assunti dal militare stesso, restando comunque necessario, in virtù dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, una differenziazione tra le stesse ipotesi, se

ontologicamente diverse (Cons. St., ~~§ 10, n. 1~~)

Sulla base della normativa che in materia disciplinare attribuisce rilievo alla oggettiva gravità dei fatti connessi ed alla recidiva, il supremo giudice amministrativo (Cons. St., ~~§ 10, n. 1~~)

~~§ 10, n. 1~~) ha ritenuto che sussiste il vizio di eccesso di potere quando il provvedimento disciplinare appaia *ictu oculi* sproporzionato, nella sua severità, rispetto ai fatti accertati, pur se essi abbiano dato luogo ad una condanna in sede penale.

Infatti, «per qualsiasi dipendente (anche per il militare che abbia prestato il giuramento di fedeltà), un isolato comportamento illecito può giustificare la misura disciplinare estintiva del rapporto di lavoro quando si possa ragionevolmente riconoscere che i fatti commessi siano tanto gravi da manifestare l'assenza delle doti morali, necessarie per la prosecuzione dell'attività lavorativa.

Per il principio della graduazione delle sanzioni e tenuto conto delle regole riguardanti la recidiva (per le quali i fatti acquistano una maggiore gravità, in quanto commessi dal dipendente già incorso in una precedente sanzione), l'Amministrazione non può peraltro considerare automaticamente giustificata l'estinzione del rapporto di lavoro per il solo fatto che il dipendente abbia commesso per la prima volta un reato doloso [...]. In sede disciplinare, infatti, deve esservi la specifica valutazione dei fatti accaduti, poiché la loro lievità può giustificare una sanzione diversa da quella massima (salve le più severe valutazioni, in presenza dei relativi presupposti, se il dipendente commetta ulteriori mancanze e addirittura reati): altrimenti opinando, qualsiasi reato doloso o comportamento

disdicevole potrebbe essere posto a base della misura disciplinare del rapporto di lavoro, ciò che non si può affermare, in considerazione della prassi amministrativa e del principio di proporzionalità, affermatosi nella pacifica giurisprudenza» (Cons. St., [redacted]).


La proporzione fra addebito e sanzione è principio espressivo di civiltà giuridica comportando la sproporzione della sanzione la violazione del principio di ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa.

Il Consiglio ha pure respinto la tesi – sostenuta dall'amministrazione anche nella fattispecie - secondo la quale la violazione degli obblighi assunti con il giuramento prestato, quale che sia la sua gravità, giustifica la comminatoria della sanzione espulsiva perché indice di carenza di qualità morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo.

Se, infatti, è incontrovertibile che le violazioni di doveri comportamentali costituiscano un vulnus al giuramento prestato, è opinabile, invece, che esse «debbero essere tutte punite con la massima sanzione (id est, quella espulsiva), come se il vulnus fosse di identico livello nei vari casi» in quanto assunto che si rivela palesemente in contrasto con i precitati principi di ragionevolezza e proporzionalità, laddove risulti ontologicamente diversa, nelle varie ipotesi, l'incidenza della violazione su quei doveri di fedeltà e lealtà assunti dal militare con la prestazione del giuramento e laddove risulti altresì differente il livello di carenza di qualità morali e di carattere nelle diverse fattispecie.

Nel caso in esame, va poi adeguatamente considerato che la condanna riportata dal [redacted] è una sentenza patteggiata.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui agli artt. 444 e 445 c.p.p., come noto, non prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento se ritiene ricorrano le condizioni per il proscioglimento.

Pertanto, ai fini del giudizio disciplinare, l'Amministrazione può fare legittimo riferimento alla condanna patteggiata per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi nel corso del procedimento penale che appaiano fondatamente ascrivibili al dipendente, in base ad un ragionevole apprezzamento delle altre risultanze del procedimento (*ex plurimis*, Cons.St., sez. IV, sentenza )

Orbene, nel caso di specie, il giudizio della Commissione di disciplina relativo all'applicazione della sanzione espulsiva si fonda su un quadro probatorio quantomeno contraddittorio in ordine all'effettiva portata del fatto addebitato al ricorrente.

La Commissione ha affermato, da un lato, che “dal contenuto di alcune delle telefonate effettuate dall'utenza ministeriale e dirette alla “chat line” si ricavano conferenti elementi in ordine alla data di nascita, alla famiglia di origine, al luogo di servizio, all'appartenenza al Corpo, alle mansioni svolte, nonché all'identità dell'inquisito”, per poi concludere, dall'altro “che le risultanze delle indagini tecniche comprovano il reiterato illecito utilizzo da parte dell'inquisito della menzionata utenza, mediante la quale lo stesso, attraverso un esecrabile modus operandi, nell'arco di un mese, ha effettuato oltre 170 telefonate alla “chat line” in argomento”.

E' tuttavia un fatto che, ai fini del procedimento disciplinare, l'Ufficiale inquirente ha ritenuto sufficiente l'acquisizione delle sole

telefonate riportate nell'estratto della memoria redatta – ex art. 121 c.p.p. - dal P.M. originariamente procedente.

Si tratta, secondo quanto affermato dal ricorrente e non contestato dalla difesa erariale, di 11 telefonate, di cui solo 3 espressamente riferite al [REDACTED]

Essendo, dunque, quantomeno incerta, la portata dell'episodio, e non essendo stata compiutamente accertata l'effettiva gravità della violazione disciplinare, appare vieppiù illogica la decisione dell'amministrazione di optare *sic et simpliciter* per la sanzione espulsiva, senza cioè prendere in considerazione alcuna né gli ottimi precedenti di carriera del [REDACTED], né l'unicità dell'episodio, il quale, peraltro, stando alla documentazione versata in atti, relativa agli sviluppi successivi alla tutela cautelare, appare essere rimasto del tutto isolato nell'ambito del percorso professionale del ricorrente.

4. Per quanto appena argomentato, ed assorbita ogni altra censura, i provvedimenti impugnati debbono essere annullati.

Sembra tuttavia equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II[^], definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]
[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA



IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)